



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **288** registro delibere

Data **19/12/2023**

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E TELESORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO/ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI ROVERETO - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA E DEI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - CIG: A03D3983B9

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre ad ore 09:35, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

ROBOL GIULIA	Sindaca regg.
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Bortot Mario, Miniucchi Andrea, Cossali Micol,**

PRESIEDE: GIULIA ROBOL

ASSISTE: VALERIO BAZZANELLA- SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 21/12/2023
al 31/12/2023

f.to VALERIO BAZZANELLA
Segretario generale

La Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione

Con determinazione dirigenziale provinciale 22.12.2016 n. 64 il Servizio Contratti e Centrale Acquisti – P.A.T. ha indetto una procedura, suddivisa in undici lotti per la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza armata - attiva e non armata - passiva in immobili collocati in Provincia di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed Enti individuati all'art. 39Bis, comma 3 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e all'art. 5 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

In esito a tale procedura l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), nell'ambito delle sue competenze di centrale di committenza, ha firmato e attivato le relative convenzioni con gli aggiudicatari.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 di data 10/12/2019 il Comune di Rovereto ha aderito alla convenzione dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti avente ad oggetto il servizio di vigilanza e sorveglianza degli impianti antifurto/antincendio/antintrusione presso gli immobili comunali. Con gli ordinativi nr. 5000148608 di data 23/12/2019 e ordinativo nr. 5000148697 di data 9/1/2020 agli atti, è stato attivato il servizio di cui all'oggetto con la ditta Rangers a decorrere dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2024.

Con deliberazione 3 agosto 2020 n. 1076 la Giunta provinciale è intervenuta sulla propria precedente deliberazione n. 1384/2018, aggiornando l'elenco dei servizi ad elevata standardizzabilità e prevedendo che quelli caratterizzati da un'alta intensità di manodopera, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 36 ter 1 della L.p. 23/1990 sono esclusi dai processi di aggregazione dei fabbisogni degli Enti.

Fra i servizi esclusi rientrano anche i servizi di guardiania non armata/sorveglianza armata. Pertanto l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) per tali servizi non ha più provveduto all'indizione di una procedura finalizzata alla stipulazione di una convenzione.

Lo svolgimento dei servizi di vigilanza e sorveglianza risponde alla finalità di tutelare gli immobili comunali, garantirne il presidio quali beni della comunità.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario quindi procedere all'avvio della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo di tre anni rinnovabile per ulteriori tre anni.

Tale scelta si giustifica sulla base della positiva valutazione del modello di affidamento ad un soggetto terzo qualificato. Inoltre si deve tener conto che:

- il Comune nell'ambito della sua organizzazione del personale non è in grado di gestire direttamente il servizio in quanto mancano le professionalità specifiche che necessitano;
- la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assicura che il soggetto gestore individuato sia dotato dell'esperienza e dei requisiti professionali richiesti da una gestione efficiente del servizio;
- l'affidamento del servizio ad un soggetto qualificato e inserito nell'ambiente professionale specifico;
- l'affidamento del servizio per la tre anni con facoltà per il comune di proroga per altri tre anni rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali.

Sulla base dell'istruttoria svolta gli Uffici comunali competenti è stato predisposto uno schema di Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria (allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale - Allegato 1), che comprende l'elenco degli immobili oggetto del servizio (quale allegato A), la Tabella A, che contiene l'elenco del personale impiegato dall'attuale affidatario del servizio (quale allegato B) e lo schema di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali (quale allegato C).

La scelta di non frazionare l'appalto in lotti si giustifica a fronte della necessità di avere un'unica regia e responsabilità del servizio, delle necessità che lo stesso sia svolto da un operatore qualificato avente il possesso della Licenza di Istituto di vigilanza ai sensi dell'art. 134 TULPS per le classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, della necessità di garantire omogeneità e continuità del servizio e pronta risoluzione, mediante risposta unitaria, di ogni criticità o ritardo nell'erogazione delle prestazioni.

La durata contrattuale è prevista in n. 3 anni, con presumibile decorrenza dalla data del 1 febbraio 2024 con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni.

L'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di proroga, oltre a favorire la massima partecipazione degli operatori economici, è motivata in ragione di quanto segue:

- il valore aggiunto che la stabilità dell'appaltatore, considerata la flessibilità e le specifiche prestazioni richieste implicanti anche fiducia e sinergia costante con il Comune, porta alla qualità di tali servizi;
- la garanzia della continuità, con notevole riduzione dei rischi di discontinuità dell'erogazione del servizio;
- la possibilità per l'affidatario di conoscere l'attività oggetto della prestazione con conseguente "ammortizzazione" delle spese e della formazione connesse al suo inizio;
- dare maggiore stabilità alle imprese con conseguente garanzia di maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto.

Si dà atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto e altresì che è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Il Servizio di merito, con nota agli atti, stima un importo, al netto di oneri fiscali, a base di gara pari a euro 217.286,54 per n. 3 anni, tenuto conto che nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio;
- i costi della manodopera, stabiliti sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL "Per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari", tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente, agli atti;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento dei servizi;
- i costi generali applicabili, quali: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo) quantificati in circa euro 5.000,00;
- l'utile di impresa;

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 bis del Capitolato speciale, si prevede che qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui sopra si utilizzerà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile, comprensivo della proroga e delle opzioni, è pari a € 564.945,00.

Il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto il costo della manodopera è superiore al 50% dell'importo totale del relativo contratto.

In particolare, sulla base delle caratteristiche organizzative del servizio in oggetto, l'importo triennale della manodopera è stimato indicativamente in €. 173.829,23 corrispondente al 80% dell'importo triennale posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro vigente per i dipendenti della categoria vigilanza privata -servizi di sicurezza ed integrativo provinciale.

Si rappresenta che, data la particolare organizzazione del servizio, non trova applicazione la clausola sociale di cui all'art. 32, commi 4 e 4-sexies della Legge provinciale n. 2/2016, come dichiarato dalla ditta attuale affidataria del servizio, con nota prot. n. 67915 di data 2 ottobre 2023, con la precisazione la stessa ha deciso di non attivare la procedura di cambio appalto in quanto il personale non è adibito esclusivamente o in via prevalente all'esecuzione del servizio.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario del servizio di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, in considerazione della natura e della peculiarità dell'attività oggetto d'appalto (vigilanza privata), che richiede l'impiego di personale in possesso della qualifica di G.P.G., per il rilascio della quale sono necessari specifici requisiti e percorsi obbligati di formazione tecnico – professionale.

Al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa, si richiede che i concorrenti possiedano, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale sotto indicati:

a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto;
- possesso della Licenza di Istituto di vigilanza, ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, con valenza funzionale nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Rovereto. Sono ammessi anche i soggetti che diano prova di aver avviato, entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, la pratica per il rinnovo delle suddette licenze o per

l'estensione territoriale delle stesse necessaria a coprire l'ambito territoriale sopra indicato, ferma restando la verifica da parte del Comune del rilascio del provvedimento conclusivo favorevole da parte delle competente autorità in occasione della stipula del contratto con l'aggiudicatario, o dell'avvio del servizio se effettuato nelle more della stipula del contratto;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

Avvenuta esecuzione, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi

a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo minimo pari a euro 100.000,00 (IVA esclusa) anche mediante contratti diversi.

Accertato che il valore dell'affidamento è superiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 il servizio verrà affidato mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un massimo di 85 punti alla qualità e un massimo di 15 punti al prezzo, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Nell'allegato n. 2 "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento, si sono suddivisi i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica, riconducendo la miglior offerta complessiva al massimo dei punti previsti con conseguente attribuzione di un punteggio proporzionale decrescente alle altre offerte, in ragione di quanto segue: viene assegnato il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (pari a 85 punti) al concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo ed agli altri concorrenti viene assegnato un punteggio proporzionale decrescente. L'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti (calcolato sulla base della formula prevista nell'allegato n. 2 "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa"), è data dall'importo triennale complessivo offerto da ciascun concorrente in sede di gara.

Considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti del Comune o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara.

Non si prevede quale obbligo per i partecipanti l'effettuazione di un sopralluogo presso gli immobili oggetto del servizio.

In riferimento all'anomalia dell'offerta si precisa che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 3, sono considerate potenzialmente anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Al ricorrere dei presupposti suindicati, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione

tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della prima migliore offerta. In ogni altro caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si evidenzia che i costi della procedura di gara saranno posti a carico dell'aggiudicatario e sono quantificati in circa euro 5.000,00.

Atteso di dover prevedere un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi e in conformità dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, al fine di permettere un più celere avvio dell'esecuzione dell'appalto, vista l'imminenza della scadenza dell'appalto in corso e tenuto conto del tempo necessario per la preparazione delle offerte, stabilito in 20 gg. minimo / 25 gg. massimo dalla data di trasmissione del Bando per la pubblicazione nella GUUE. Le modalità di redazione dell'offerta tecnica garantiscono la coerenza del termine così definito.

Ritenuto di richiedere agli operatori economici e ai soggetti interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 nella misura pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto al netto di Iva e altri oneri. Il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Si rappresenta che il Comune potrà procedere all'affidamento del servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente e tecnicamente idonea.

Si rappresenta inoltre che il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Rilevato, altresì, che nel caso in cui, le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro massimo 10 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

Si indica quale RUP il Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze o suo sostituto.

Si rappresenta che il soggetto affidatario del servizio sarà nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679 e che a tal fine costituisce allegato del capitolato speciale (allegato C) lo schema di contratto di nomina.

Al fine di avviare il presente procedimento con maggiore tempestività si propone l'immediata eseguibilità del provvedimento. Nella fattispecie la Giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04/07/2023 n. 27;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 14 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 303 di data 20/12/2022, in particolare l'art. 2 recante l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché

collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

evidenziato inoltre che, ai sensi dell'appena citata normativa, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei soggetti tenuti all'osservanza, il rapporto derivante dal conferimento del presente incarico/dal presente contratto sarà risolto ovvero sarà considerato decaduto;

vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, contenente – tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 2 maggio 2023;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze, dott. Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze, dott. Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di attivare la procedura di gara per l'affidamento sopra soglia comunitaria del servizio di vigilanza notturna e telesorveglianza degli impianti antifurto/antincendio/antintrusione presso gli immobili comunali di Rovereto per le motivazioni espresse in premessa;
2. di approvare a tal fine lo schema di Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria, parte amministrativa e parte tecnica, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale - Allegato 1), che comprende le condizioni contrattuali del servizio e quali allegati l'elenco degli immobili oggetto del servizio con specifica delle modalità di svolgimento dello stesso (Allegato A), la Tabella A, che contiene l'elenco del personale impiegato dall'attuale affidatario del servizio (quale allegato B) e lo schema di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali (quale allegato C), autorizzando il Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze ad apportare eventuali necessarie modifiche/integrazioni al fine di garantire la completezza e/o la coerenza della documentazione di gara;
3. di dare atto che la durata contrattuale è prevista in n. 3 anni, con presumibile decorrenza dalla data del 1 febbraio 2024 con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni;
4. di dare atto che l'importo, al netto di oneri fiscali, a base di gara è pari a euro 217.286,54 per n. 3 anni e che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile, comprensivo della proroga e delle opzioni è pari a € 564.945,00;

5. di stabilire che ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, la scelta del contraente avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica e di approvare a tal fine il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento, quale allegato n. 2, autorizzando il Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze ad apportare eventuali necessarie modifiche/integrazioni al fine di garantire la completezza e/o la coerenza della documentazione di gara;
6. di indicare quale RUP il Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze o suo sostituto;
7. di dare atto che il soggetto affidatario del servizio sarà nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679 e che a tal fine costituisce allegato del capitolato speciale (allegato B) lo schema di contratto di nomina;
8. di dare atto che l'Ufficio Appalti, incardinato presso la Direzione generale, provvederà alla predisposizione di tutta la documentazione di gara sulla base degli atti contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti;
9. di dare atto che il Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze provvederà agli adempimenti necessari all'indizione e all'espletamento della procedura di gara, compresa la prenotazione e l'impegno della relativa spesa;
10. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, in vista della scadenza del contratto in essere con l'attuale gestore prevista il prossimo 28 febbraio 2023 e quindi per poter assegnare in tempi congrui il nuovo affidamento.

N. 5 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA REGGENTE

F.TO GIULIA ROBOL

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO VALERIO BAZZANELLA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **01/01/2024**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO VALERIO BAZZANELLA

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale